

C.R.A.L.D.  
AZIENDA USL AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA  
Viale Randi, 5 48100 Ravenna Tel. 409260

STATUTO DEL C.R.A.L.D. AUSL AMBITO TERRITORIALE DI  
RAVENNA

**PRINCIPI GENERALI**

Nello spirito della Costituzione Repubblicana e della Legge 20 Maggio 1970, n. 300, si è costituito il Circolo Ricreativo Aziendale dei lavoratori Dipendenti dell'Azienda USL Ambito Territoriale di Ravenna, che prende il nome di "CRALD AUSL Ambito Territoriale di Ravenna", con sede in Ravenna, viale Randi, 5. Esso è un istituto unitario ed autonomo di tutti i lavoratori dipendenti dell'AUSL, aperto a tutti i lavoratori dipendenti dell'AUSL Ambito Territoriale di Ravenna, così qualificati dai ruoli nominativi regionali, riferiti ai sensi della L.R. n. 1/80, alla data del 28/12/1993. Non ha finalità di lucro; è amministrativamente e patrimonialmente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo costituito: in parte da membri eletti da tutti i soci, in parte nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Il CRALD assume la figura giuridica dell'Associazione non riconosciuta, ai sensi degli art. 36 - 37 - 38 del Codice Civile.

La base sociale è costituita dai soci effettivi (dipendenti dell'AUSL Ambito Territoriale di Ravenna in servizio con le caratteristiche di cui sopra), e da soci benemeriti (ex soci effettivi in trattamento di quiescenza), previa richiesta di iscrizione e versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La base sociale può essere allargata ad aggregati e soci onorari, per un numero complessivo non superiore al 2% dei dipendenti in servizio.

**PRINCIPI, SCOPI GENERALI E CARATTERISTICHE DEL CRALD**

*Art.1* A norma dell'art. 11 dello Statuto dei Lavoratori, presso l'AUSL Territorio di Ravenna si è costruito l'Organismo di Gestione delle attività ricreative, culturali, sportive e turistiche che vengono promosse e realizzate nell'Ente.

Il CRALD dell'AUSL Ambito Territoriale di Ravenna è costituito secondo i principi stabiliti dall'art. 11 della legge 300 "Statuto dei Lavoratori", ed è diretta derivazione delle Organizzazioni Sindacali Aziendali (art. 19 Statuto dei Lavoratori) e Confederali maggiormente rappresentative. E' inoltre derivato dalla contrattazione fra queste ultime e l'amministrazione della AUSL, in base a quanto contenuto negli accordi locali e Stato-Regioni in materia di circoli aziendali.

**Art.2** Il CRALD collabora con le strutture sindacali unitarie quali unici agenti contrattuali perché la contrattazione determini tutti gli aspetti inerenti le proprie funzioni e tutte le possibilità di un corretto e proficuo svolgimento delle stesse, quali, ad esempio: i finanziamenti; la specificazione dell'autonomia del CRALD nella elaborazione dei suoi programmi, senza condizionamenti di sorta; la concessione di attrezzature, locali, terreni, impianti; la definizione del personale addetto alla gestione del CRALD, alla sua direzione ed amministrazione; le modalità per svolgere le assemblee; la definizione della rappresentanza nel Consiglio Sindacale.

**Art.3** Il CRALD ha il compito fondamentale di promuovere e gestire le iniziative ed attività culturali, ricreative, sportive valorizzando in particolare le iniziative e metodi che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi dei lavoratori.

Il CRALD opera in permanente collegamento con la struttura sindacale unitaria d'azienda e con le strutture sindacali territoriali. Inoltre può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e promuovere direttamente o con altri circoli aziendali e territoriali lo sviluppo delle iniziative turistiche, sportive e ricreative anche in rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti nel territorio.

Il CRALD ricerca momenti di confronto con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione dei progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività di tempo libero.

**Art.4** Il CRALD, per le sue caratteristiche e la sua natura autonoma ed unitaria, non può essere struttura di alcuna organizzazione in particolare, né contrarre vincoli affiliativi.

## **PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ' DEL CRALD**

**Art.5** Le iniziative e le attività del CRALD sono, di norma, aperte ai cittadini che vogliono parteciparvi, sempre che accettino i principi di democrazia, libertà e pluralismo che ispirano l'attività del CRALD.

**Art.6** Tutti i soci hanno il diritto di fruire liberamente degli impianti, dei servizi, delle strutture e delle attività promosse ed organizzate dal CRALD. Anche i familiari dei soci hanno diritto di partecipare alle attività ed iniziative, secondo le modalità stabilite del CRALD.

**Art.7** La partecipazione alle iniziative promosse dal CRALD. comporta l'accettazione delle modalità e condizioni stabilite dagli Organi Direttivi. Nel caso di richieste di partecipazione ad una o qualsiasi iniziativa eccedenti le effettive possibilità di accoglimento, la precedenza verrà nell'ordine assicurata ai soci, ai loro familiari ai soci onorari ed aggregati, prendendo in ogni caso a base di partenza l'ordine di richiesta di partecipazione, salvo diverse modalità decise dal Consiglio Direttivo.

**Art.8** Nel rispetto delle finalità generali del CRALD, possono costruirsi gruppi di soci allo scopo di svolgere attività ricreative e/o sportive. Ogni gruppo elegge un proprio referente il quale rende conto direttamente agli Organi di Gestione del CRALD dell'operato del gruppo stesso, nel rispetto dei seguenti principi:

- A. non verranno appoggiate attività e proposte che si sviluppino in maniera autonoma all'interno dei singoli gruppi, senza il preventivo avallo del Consiglio Direttivo;
- B. le contribuzioni di Enti o privati debbono comunque intendersi dirette al CRALD, anche se indirizzate a singoli gruppi;
- C. qualora un contributo venga diretto ad un singolo gruppo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di lasciare allo stesso il compito di amministrare quanto ricevuto;
- D. il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono gli unici Organi cui sono demandati i compiti di rilasciare ricevute per oblazioni, contributi, ecc. e di formulare ringraziamenti formali;
- E. dietro richiesta del referente del gruppo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di autorizzare la realizzazione delle attività sociali programmate: in tal caso fornisce le indicazioni ed i mezzi adeguati per la loro attuazione.

**Art.9** I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle Commissioni, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola il CRALD, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti, nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.

## ORGANI DEL CRALD

**Art.10** Gli organi Direttivi ed Amministrativi del CRALD sono:

- A. l'ASSEMBLEA GENERALE
- B. il CONSIGLIO DIRETTIVO
- C. il PRESIDENTE
- D. il COMITATO ESECUTIVO (facoltativo)
- E. il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

### **Art.11** ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è composta di tutti i soci effettivi e benemeriti. La stessa è aperta ai soci benemeriti, ai soci onorari ed aggregati, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative.

L'Assemblea convocata, a norma dell' art.20 dello Statuto dei Lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali, in accordo con il Consiglio Direttivo: in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale effettiva o su richiesta della struttura sindacale unitaria d'azienda, o comunque da una struttura sindacale confederale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale. In caso di Assemblea straordinaria, la riunione dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data presentazione della richiesta.

L'Assemblea elegge gli organi direttivi, amministrativi, di controllo e di consultazione dell'Organismo di gestione. A tal fine essa nomina il Comitato Elettorale, composto da almeno tre membri, che accetta e controlla le candidature e controlla lo svolgimento democratico delle elezioni.

L'annuncio di convocazione dell'Assemblea viene dato almeno 8 (otto) giorni prima mediante avviso affisso nella sede sociale, specificando la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione. Va inoltre garantita la massima pubblicità alla convocazione al fine di permettere la partecipazione più ampia possibile.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezioni delle riunioni per le quali, a norma del presente statuto, è richiesta la presenza minima dei soci.

L'Assemblea nomina ogni volta un Presidente che dirige i lavori. Segretario dell'Assemblea è il Segretario del CRALD e, in caso di assenza, uno dei soci presenti scelto dall'Assemblea stessa.

Il Segretario controlla la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni; redige i verbali che sottoscrive con il Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti in seduta.

L'Assemblea dei soci effettivi è chiamata a deliberare in materia di:

- approvazione, nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile di ogni anno, del bilancio preventivo, del consultivo e del rendiconto patrimoniale;
- approvazione del programma annuale o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti;
- decisione sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori;
- decisioni su eventuali controversie relative a regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
- composizione numerica dei membri del Consiglio Direttivo, costituito, sulla base dell'entità numerica del corpo sociale, da un minimo di cinque ad un massimo di ventun membri, compresi quelli di nomina sindacale (questi ultimi in numero non superiore alla metà dei membri eletti dai soci);
- approvazione dei criteri e delle modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo stabiliti in accordo con il Consiglio Direttivo uscente, con l'intento di ispirarsi a criteri che evitino la riproposizione delle aggregazioni sindacali o associative e facilitino invece intese unitarie.

#### **Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO**

E composto di n. 19 membri effettivi, di cui 13 eletti secondo le modalità fissate dal presente Statuto, e n. 6 membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, aventi come caratteristica l'appartenenza al corpo sociale effettivo e benemerito.

Per i consiglieri eletti dai soci, è prevista la decadenza automatica della carica, al raggiungimento della quinta assenza non preventivamente giustificata alle sedute del Consiglio. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà con propria delibera a dichiarare la decadenza, a norma di Statuto, del Consigliere, ed alla sua sostituzione con il primo disponibile, in ordine di voti ricevuti, dalla Lista delle ultime elezioni, comunque in numero complessivamente non superiore ad un terzo di tutto il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni, salvo decadenza deliberata da 3/5 di soci riuniti in Assemblea straordinaria appositamente convocata ed in presenza di almeno il 50% dei lavoratori dipendenti.

Di norma, il passaggio delle consegne fra il Consiglio uscente e quello di nuova nomina, dovrà avvenire in occasione della seduta dell'Assemblea generale per l'approvazione dei bilanci del CRALD, in modo da consentire una corretta continuità gestionale.

Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal CRALD per il conseguimento dei propri fini: a tal fine valuta anche l'eventuale necessità della costituzione di un Comitato Esecutivo, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle commissioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, al fine di contribuire alla realizzazione di particolari iniziative, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non dipendenti, con palesi competenze specifiche, oltre ai soci benemeriti, ai soci onorari ed aggregati.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno e con criterio fiduciario:

il PRESIDENTE

il SEGRETARIO

il TESORIERE

l' ECONOMO

ai quali vengono assegnati i compiti normalmente attribuiti a tali figure delle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, i membri del Collegio dei Revisori. Inoltre, invitati permanentemente in qualità di uditori, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni maggiormente rappresentative.

Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, dal Presidente con cadenza almeno mensile, ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o da un Vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, con la presenza di un terzo (almeno 7 membri). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- definisce i regolamenti delle commissioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola il CRALD, nel rispetto dello Statuto e delle indicazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci e fornisce agli altri organismi del CRALD informazioni periodiche sulla situazione finanziaria ed amministrativa;
- decide sulla stipula di tutti gli atti commerciali inerenti alle attività sociali;
- cura la gestione di tutti i beni ed immobili di proprietà del CRALD o in uso;
- decide le forme e le modalità di partecipazione del CRALD alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- mantiene i rapporti politici organici con il Consiglio dei delegati con i quali coordina eventuali attività ed iniziative.

### **Art.13** PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del CRALD e provvede a quanto è a lui attribuito dal presente Statuto.

In particolare:

- rappresenta il CRALD e ne ha la firma sociale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando la maggioranza in caso di parità numerica di voti;
- cura l'Ordine del Giorno sul quale il Consiglio Direttivo deve deliberare; tale Ordine del Giorno viene da lui redatto, tenendo conto degli argomenti formalmente proposti dai Consiglieri;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
- assume direttamente, con formale assenso di un Vice-Presidente, le funzioni proprie del Consiglio Direttivo, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

La durata della carica del Presidente è pari a quella del Consiglio Direttivo, salvo decadenza anticipata su mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo.

Per fronteggiare assenza o impedimenti del Presidente, il Consiglio Direttivo, in accordo con il Presidente, può nominare un Vice-Presidente.

### **Art.14** IL COMITATO ESECUTIVO

Qualora le dimensioni ed il volume di attività lo giustificano, il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, per l'adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione e per l'esecuzione di quanto già deliberato dal Consiglio stesso.

### **Art.15** IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori del CRALD è composto di tre membri designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. La durata della carica è di tre anni, di norma coincidente con il periodo di durata in carica degli altri Organi del CRALD.

Al Collegio sono demandati i seguenti compiti:

- partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esaminare i Bilanci del CRALD e vigilare sul corretto andamento gestionale da parte degli Organi preposti;
- redigere una relazione di presentazione all'Assemblea del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- convocare l'Assemblea Generale per denunciare un comprovato difetto amministrativo o finanziario operato del Consiglio Direttivo.

## NORME VARIE

### **Art.16** GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e degli Organi delle Commissioni o Gruppi ed eventuali incarichi svolti da cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese, dimostrate e non evitabili, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo.

### **Art.17** BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale del CRALD è costituito:

- dai contributi concordati tra l'Amministrazione dell'Ente e quelli definiti in sede contrattuale;
- dai versamenti dei soci, dei loro familiari, dei cittadini che partecipano alle iniziative del CRALD;
- dai proventi per contributi pubblici;
- dai proventi delle manifestazioni organizzate dal CRALD;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del CRALD;
- beni mobili ed immobili di proprietà del CRALD.

Ogni somma o bene del tipo sopra elencato, deve essere introitata ed acquisita nel bilancio del CRALD, qualunque sia la motivazione dell'erogazione.

Non sono ammesse entrate che possano ledere o condizionare l'autonomia degli Organi di Gestione.

Il patrimonio sociale non può essere destinato ad altro uso se non quello per il quale il CRALD è stato costituito.

Del patrimonio sociale deve essere fatta regolare tenuta amministrativa mediante un bilancio patrimoniale che viene presentato ogni anno all'Assemblea.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea nelle sedute appositamente indette.

Eventuali residui attivi riscontrati in chiusura di esercizio, saranno devoluti come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative a carattere culturale, sportivo, ricreativo e turistico e per nuovi impianti o ammortamento attrezzature.

### **Art.18** SOSPENSIONE O SCIoglIMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE

Lo scioglimento dell'Organismo di gestione si motiva esclusivamente per modificazione della struttura aziendale o per cessazione dell'attività.

In caso di vacanza di direzione del CRALD, questa viene assunta direttamente dal Consiglio dei Delegati dell'AUSL Ambito Territoriale di Ravenna, che deciderà i



tempi, ie forme, i modi e gli strumenti per il suo esercizio provvisorio. Qualora si evincano, dalla relazione dei Sindaci Revisori, gravi anomalie nella gestione del CRALD, in merito di Bilanci, adempimenti di legge, attività Sociali e/o commerciali, ecc., il Consiglio dei Delegati dell'AUSL può sospendere l'attività del CRALD dichiarandone decaduti gli organi, assumere la gestione straordinaria per un periodo non superiore a mesi 6 e di indire nuove elezioni straordinarie. Tale decisione è assunta mediante voto palese di almeno 2/3 dei membri effettivi del Consiglio dei Delegati dell'AUSL Ambito Territoriale di Ravenna.

#### **Art.19** SCIoglimento DEL CRALD

L'Assemblea Generale dei soci ha facoltà di decidere l'eventuale scioglimento dei CRALD. La decisione di scioglimento per essere valida deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei dipendenti presenti nell'Assemblea appositamente convocata e costituita dalla partecipazione di almeno il 50% dei soci effettivi e benemeriti. L'avviso di convocazione deve specificamente richiamare nell'Ordine del Giorno il motivo dell'Assemblea.

Qualora l'Assemblea, costituita come sopra, deliberi lo scioglimento del CRALD, nella stessa seduta, provvede altresì alla nomina di tre liquidatori.

Tutti i beni, nessuno escluso, dovranno essere devoluti ad opere di beneficenza o ad attività consimili in favore dei lavorativi dipendenti dell'AUSL Ambito Territoriale di Ravenna.

#### **Art.20** NORME FINALI E MODIFICHE ALLO STATUTO

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile. Modifiche al presente Statuto sono decise dall'Assemblea, con votazione che ottenga almeno i 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto.

Ultima modifica: Assemblea del 3/12/1993.